

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI POST-DOC AI SENSI
DELL'ART. 22-BIS DELLA L. 240/2010**

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Indice

TITOLO I - (Principi generali)

CAPO I - (Finalità e ambito di applicazione)

Art. 1 – (Finalità)

Art. 2 – (Ambito di applicazione)

Art. 3 – (Definizioni)

TITOLO II - (Disciplina degli incarichi post-doc)

CAPO I - (Disposizioni generali)

Art. 4 – (Caratteristiche degli incarichi post-doc)

Art. 5 – (Presupposti e limiti per la stipula dei contratti)

CAPO II – (Disciplina delle modalità di selezione)

Art. 6 – (Attivazione delle procedure di selezione)

Art. 7 – (Modalità di selezione)

Art. 8 – (Contenuto del bando di selezione)

Art. 9 – (Commissione giudicatrice)

Art. 10 – (Requisiti per partecipare alle selezioni)

Art. 11 – (Modalità di valutazione comparativa)

CAPO III – (Disciplina dell'istituto contrattuale)

Art. 12 – (Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto)

Art. 13 – (Attività assistenziale dei titolari di incarichi post-doc di area medica)

Art. 14 – (Proroga del contratto)

Art. 15 – (Diritti e doveri dei titolari di incarichi post-doc)

Art. 16 – (Trattamento economico)

Art. 17 – (Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo)

Art. 18 - (Regime delle incompatibilità e aspettativa)

Art. 19 - (Incarichi extraistituzionali)

Art. 20 – (Competenza disciplinare)

Art. 21 – (Decadenza, recesso, risoluzione)

TITOLO III - (Norme finali e transitorie)

CAPO I - (Norme finali e transitorie)

Art. 22 – (Norme finali e transitorie)

TITOLO I

(Principi generali)

CAPO I

(Finalità e ambito di applicazione)

Articolo 1

(Finalità)

1. Ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati incarichi post-doc, mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti in possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc e dei requisiti di cui al successivo art. 10, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. Gli incarichi post-doc hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma, alla cui attuazione è vincolata l'attivazione del contratto. Tale attività è svolta sotto la supervisione di un responsabile scientifico individuato dal dipartimento (tutor) tra i docenti e ricercatori afferenti al dipartimento stesso, e che garantiscano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del contratto, ad esclusione dei ricercatori a tempo determinato di tipo a) (junior). I titolari di incarichi post-doc possono svolgere inoltre attività di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, secondo quanto previsto all'art. 12.

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005), nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 22-bis della L. 240/2010) le modalità di

selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai titolari di incarichi post-doc.

Articolo 3

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

per rapporto di lavoro subordinato: un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano;

per proroga del contratto: il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario.

per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all'esito di una nuova selezione.

TITOLO II

(Disciplina degli incarichi post-doc)

CAPO I

(Disposizioni generali)

Articolo 4

(Caratteristiche degli incarichi post-doc)

1. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
3. I termini massimi di cui ai commi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
4. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli incarichi post-doc, delle posizioni di cui agli articoli 22 e 22-ter della L. 240/2010, nonché dei contratti di cui all'articolo 24 della L. 240/2010 (RTT), anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

6. Per i titolari di incarichi post-doc di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, in relazione alle esigenze dell'attività di ricerca, con le modalità e nei limiti previsti al successivo art. 13.

Articolo 5

(Presupposti e limiti per la stipula dei contratti)

1. L'attivazione dei contratti è proposta al Consiglio di Amministrazione dai Dipartimenti che deliberano in composizione piena. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, dedotti gli assenti giustificati. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione.

2. Gli oneri derivanti dall'attivazione dei contratti possono essere a carico totale o parziale di fondi nelle disponibilità dei dipartimenti, ovvero di altri soggetti terzi sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi, convenzioni o atti che formalizzano il finanziamento.

3. L'importo complessivo degli oneri a carico dei dipartimenti e degli altri soggetti non può essere inferiore al costo del contratto.

4. Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l'importo in più rate, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione del contratto.

5. Limitatamente agli Enti Pubblici, alle società a partecipazione pubblica, alle Fondazioni bancarie e agli Enti di sostegno, a fronte di impegni pluriennali di spesa assunti dai medesimi soggetti che abbiano già consolidati rapporti con l'Università di Bologna, i dipartimenti possono

sottoscrivere atti di donazione o di convenzioni prevedendo proprie idonee garanzie (quale l'accantonamento di appositi fondi, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio) in caso di mancati incassi delle quote dovute dai soggetti di cui sopra.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi post-doc nonché degli incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della L. 240/2010 non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, come risultante dai bilanci approvati.

7. Il limite di spesa di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

CAPO II

(Disciplina delle modalità di selezione)

Articolo 6

(Attivazione delle procedure di selezione)

1. La proposta di attivazione del contratto è adottata con apposita delibera del Dipartimento richiedente e contiene i seguenti elementi:

- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- b) l'indicazione dell'eventuale/i progetto/i di ricerca (con la specifica se il finanziamento discenda da progetti competitivi di carattere nazionale, europeo o internazionale) cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;
- c) la specificazione del/i settore/i scientifico/i disciplinare/i e il relativo gruppo scientifico-disciplinare;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- d) le relazioni tra la durata temporanea dell'eventuale/i del/i progetto/i e il contratto che si intende attivare, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
- e) la/e sede/i di svolgimento delle attività;
- f) il responsabile scientifico (tutor);
- g) l'attività di ricerca nonché l'eventuale collaborazione alle attività di terza missione e didattiche, con il relativo numero di ore, nel rispetto delle ore massime previste all'art. 12 co. 6, (oggetto del contratto), gli obiettivi di produttività scientifica che saranno assegnati al titolare dell'incarico post-doc (es.: pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti) e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
- h) l'attività assistenziale laddove prevista, con l'esplicito richiamo all'impegno formale del responsabile della struttura sanitaria a far svolgere l'attività assistenziale al titolare dell'incarico post-doc, secondo le modalità descritte nel successivo art. 13;
- i) il corrispettivo contrattuale proposto;
- j) l'indicazione dei fondi sui quali graveranno i costi del contratto;
- k) i requisiti per partecipare alla selezione;
- l) le modalità di svolgimento del colloquio, con possibilità che questo si svolga anche in una lingua diversa dall'italiano.

2. Il Dipartimento e il Consiglio di Amministrazione, approvano le proposte di attivazione, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo, nei limiti previsti all'art. 5 co. 6.

Articolo 7

(Modalità di selezione)

1. Il conferimento degli incarichi post-doc avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La selezione è svolta da una Commissione composta da tre membri, nominata con disposizione dirigenziale e individuata secondo le modalità previste all'art. 9.

3. La selezione avviene previa disposizione dirigenziale di emanazione di un bando pubblicato sia in lingua italiana sia in lingua inglese sul Portale di Ateneo, sull'Albo online di Ateneo, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché sul Portale dell'Unione Europea. I bandi sono pubblicati, di norma, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. I termini decorrono dalla data di pubblicazione sul Portale di Ateneo.
4. La selezione viene effettuata mediante valutazione comparativa per titoli e colloquio.
5. La Commissione redige una graduatoria di idonei valida 6 mesi che può essere utilizzata in caso di rinuncia del vincitore, cessazione anticipata o per la copertura di nuovi posti per le medesime esigenze indicate nel bando, previa valutazione del dipartimento anche in ordine alla copertura finanziaria del nuovo contratto.
6. Gli atti sono approvati con disposizione dirigenziale.
7. È possibile procedere alla copertura di posti mediante chiamata per la stipula di un incarico post-doc esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa.
8. Le selezioni potranno esser espletate, oltre che dall'Ateneo con le modalità previste dal presente Regolamento, anche dai Ministeri, da organismi dell'Unione Europea, o da altri Enti internazionali o nazionali nell'ambito di finanziamenti competitivi di progetti di ricerca. Qualora le regole del programma di finanziamento prevedano che l'attività venga svolta dal soggetto selezionato in autonomia, si potrà derogare alla presenza del tutor. In tale caso la responsabilità in merito alle risorse necessarie per lo svolgimento del progetto oggetto di finanziamento competitivo (quali ad esempio, spazi, attrezzature, ecc.) è riconosciuta in capo al Direttore del Dipartimento presso cui il titolare dell'incarico post-doc svolgerà le proprie attività scientifiche, fatte salve diverse disposizioni del programma di finanziamento; il titolare dell'incarico post-doc potrà svolgere le funzioni di tutor di altri incarichi post-doc, di contratti di ricerca, incarichi di ricerca o altre forme contrattuali o borse di studio o ricerca attivati nell'ambito del progetto di cui è responsabile scientifico.

Articolo 8

(Contenuto del bando di selezione)

1. Il bando riporta in forma sintetica gli elementi di cui al precedente art. 6, il Dipartimento presso il quale sarà svolta l'attività di ricerca nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

missione, il termine e le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di selezione dei candidati.

2. Il bando inoltre contiene le informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri, sulle incompatibilità e sul trattamento economico e previdenziale spettanti alla figura ricercata.

Articolo 9

(Commissione giudicatrice)

1. La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione composta da tre membri scelti fra professori o ricercatori, ad esclusione dei ricercatori a tempo determinato di tipo a) (junior), o da componenti di ruolo equivalente se provenienti da Atenei stranieri o istituzioni di ricerca, individuati dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto e, di norma, inquadrati nel settore scientifico disciplinare o in subordine nel gruppo scientifico disciplinare in cui è bandita la procedura.

2. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro come previsto dall'art. 57 del d.lgs. 165/2001, di norma, i componenti sono rappresentanti di ciascun genere.

3. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.

4. La Commissione è nominata con disposizione dirigenziale.

5. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.

6. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

7. La Commissione conclude i propri lavori entro 3 mesi dalla disposizione di nomina. Tale periodo può essere prorogato per una sola volta e per non più di un mese, per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Dirigente competente procederà a dichiarare decaduta la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, su proposta del Dipartimento.

Articolo 10

(Requisiti per partecipare alle selezioni)

1. Alle selezioni per incarichi post-doc sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico e di:

- o dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- o diploma di scuola di specializzazione medica, per i settori interessati.

2. Eventuali ulteriori e/o differenti requisiti potranno essere indicati sulla base di specifiche previsioni normative nazionali o internazionali.

3. I requisiti di ammissione alle selezioni devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.

4. Non è ammesso alle selezioni il personale di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010. Non sono inoltre ammessi coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della L. 240/2010 nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (RTT).

5. Alle selezioni non possono altresì partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

6. Per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010, sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Articolo 11

(Modalità di valutazione comparativa)

1. La valutazione dei candidati avviene mediante procedura comparativa per titoli e colloquio ed è volta a verificare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto del bando.

2. Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione comparativa preliminare e di quello conseguito nel colloquio. Sono attribuibili al massimo 100 punti complessivi, di cui massimo 60 punti per la valutazione comparativa preliminare e massimo 40 punti per la valutazione del colloquio.

3. Sono oggetto di valutazione comparativa preliminare:

a) la consistenza delle pubblicazioni nonché la loro originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza e congruenza con l'oggetto del bando. La Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee ed articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, fino ad un massimo di 25 punti;

b) l'attività di ricerca scientifica con riferimento a quanto svolto nel triennio precedente alla pubblicazione del bando, (es: borse di studio e incarichi/contratti per attività di ricerca, conseguimento di premi e riconoscimenti per attività di ricerca, ecc...), fino ad un massimo di 20 punti;

c) altre attività precedentemente svolte (es: titolarità di brevetti, attività didattica, partecipazione in qualità di relatore a convegni e congressi, ecc.) debitamente attestate fino a un massimo di 15 punti.

4. La Commissione, durante la prima adunanza, stabilisce i criteri di valutazione e i punteggi attribuibili.

5. Al colloquio orale sono ammessi i candidati che hanno ottenuto nella valutazione comparativa preliminare un punteggio di almeno 40/60.

6. La convocazione dei candidati avviene mediante pubblicazione degli ammessi sulla pagina web del concorso nel rispetto dei termini di preavviso e modalità previsti dalla normativa in materia.

7. Il colloquio, che si può tenere anche in modalità da remoto, è volto a valutare la maturità scientifica e la preparazione dei candidati, con particolare riferimento alle attività oggetto di selezione.

8. Durante il colloquio, inoltre, viene accertata l'adeguata conoscenza della lingua straniera indicata a bando, salvo che il colloquio non si svolga in una lingua diversa dall'italiano, nel qual caso sarà accertata la conoscenza dell'italiano.

9. Il colloquio si intende superato con un punteggio minimo di 28/40.

10. La Commissione, alla conclusione dei propri lavori, redige una graduatoria di merito, tenuto conto dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati.

11. A parità di merito la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica.

CAPO III

(Disciplina dell'istituto contrattuale)

Articolo 12

(Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto)

1. Il contratto è di lavoro subordinato a tempo determinato ed è stipulato dal Dirigente competente.

2. Il contratto riporta:

a) le principali funzioni e attività di ricerca nonché l'eventuale collaborazione alle attività didattiche e di terza missione che il titolare dell'incarico post-doc si impegna a svolgere per il raggiungimento degli obiettivi legati all'eventuale/i progetto/i di ricerca e ha allegato/i, come parte integrante, il/i progetto/i di ricerca;

b) i diritti e doveri del titolare di incarico post-doc;

c) il Dipartimento e la/e sede/i di svolgimento dell'attività lavorativa;

d) il trattamento economico e previdenziale spettante;

e) per i titolari di incarichi post-doc di area medica, l'indicazione circa lo svolgimento di attività assistenziale, laddove prevista, con l'individuazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta e delle relative modalità di svolgimento, così come specificato nel successivo art. 13.

3. Il periodo di prova è della durata di trenta giorni per ogni anno di contratto e la valutazione dello stesso compete al Direttore del Dipartimento.

4. La quantificazione figurativa delle attività di ricerca, nonché dell'eventuale collaborazione alle attività didattiche e di terza missione è pari a 1.720 ore annue, salvo diverse previsioni delle specifiche iniziative di finanziamento. I titolari di incarico post-doc articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile scientifico di ciascun progetto finanziato in cui il titolare di incarico post-doc è coinvolto, in relazione agli aspetti organizzativi propri del/i progetto/i. Lo svolgimento dell'attività di ricerca e di eventuale collaborazione alle attività di terza missione deve essere autocertificato mensilmente e validato dal responsabile scientifico di ciascun progetto finanziato in cui il titolare di incarico post-doc è coinvolto. Al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività svolte dal titolare di incarico post-doc, nonché ai fini della loro tracciabilità e audit, può essere richiesto di utilizzare il sistema di time sheet di Ateneo.

5. È possibile apportare modifiche all'attività oggetto del contratto, per consentire al titolare di incarico post-doc di essere coinvolto in eventuali ulteriori opportunità di ricerca emerse nel corso della durata del contratto stesso.

Tali modifiche dovranno essere preventivamente valutate in termini di coerenza con l'attività oggetto del contratto, di sostenibilità degli impegni assunti verso terzi e di copertura finanziaria complessiva. Laddove sia necessario secondo le regole del progetto/programma di finanziamento, le modifiche dovranno essere formalizzate tramite un emendamento del contratto, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Struttura di afferenza e acquisito il consenso dell'interessato.

Nel caso in cui la copertura finanziaria del contratto, in origine, fosse garantita da apposito accordo o convenzione di finanziamento con un ente esterno, la Struttura è tenuta ad ottenere il nullaosta all'ente prima della formalizzazione delle modifiche.

6. L'impegno annuo complessivo massimo per lo svolgimento delle attività di collaborazione alle attività didattiche (integrative e di servizio agli studenti) è di 100 ore e deve essere autocertificato annualmente e validato dal responsabile scientifico.

Articolo 13

(Attività assistenziale dei titolari di incarichi post-doc di area medica)

1. Per i titolari di incarichi post-doc di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, in relazione alle esigenze dell'attività oggetto del contratto, con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l'Università e le strutture sanitarie.

Articolo 14

(Proroga del contratto)

1. La richiesta motivata di proroga di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento viene avanzata dal Dipartimento, deliberate le esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto e la disponibilità finanziaria.

3. La proroga è approvata dal Consiglio di Amministrazione.

a) 4. La proroga concorre al termine massimo di tre anni complessivi previsto per la durata del contratto, di cui all'art. 4 co. 2, al limite massimo di durata complessiva di cui all'art. 4 co. 5, nonché ai limiti di spesa di cui all'art. 5 co. 6.

b) 5. Nei periodi di astensione obbligatoria per maternità i contratti sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

Articolo 15

(Diritti e doveri dei titolari di incarichi post-doc)

1. I titolari di incarichi post-doc svolgono esclusivamente le attività di ricerca nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione previste dal contratto, impegnandosi a raggiungere gli obiettivi stabiliti e a produrre i risultati attesi nel rispetto del cronoprogramma dell'eventuale progetto di ricerca.

2. I titolari di incarichi post-doc sono altresì tenuti a svolgere le attività personalmente, senza avvalersi di sostituti, sotto la supervisione del responsabile scientifico.

3. I titolari di incarichi post-doc sono sottoposti ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo.

4. I titolari di incarichi post-doc sono tenuti a rispettare quanto previsto nel Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale, nel Regolamento recante il codice di comportamento per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e delle molestie morali e

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

sessuali e la disciplina della/del consigliera/e di fiducia e nel Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo.

5. Gli incarichi post-doc non danno luogo a diritto di accesso al ruolo di enti pubblici di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. I titolari di incarichi post-doc non possono richiedere la mobilità interna.

Articolo 16

(Trattamento economico)

1. Al titolare di incarico post-doc è corrisposto, per tutta la durata del contratto, un trattamento economico in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito classe 0, così come individuato al momento della sottoscrizione del contratto.

2. Con riferimento all'impegno richiesto, il Dipartimento con propria motivata delibera, può individuare il trattamento economico corrispondente a una delle due seguenti fasce incrementali corrispondenti a:

- 120% della retribuzione spettante al ricercatore confermato a tempo definito classe 0;
- retribuzione spettante al ricercatore confermato a tempo pieno classe 0.

3. In caso di chiamata su bando competitivo, l'importo del trattamento economico complessivo è quello definito dal bando. Per la retribuzione fissa restano validi gli importi così come definiti ai commi 1 e 2 e l'eventuale differenza è attribuita a titolo di trattamento accessorio.

Articolo 17

(Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo)

1. Gli incarichi post-doc sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Articolo 18

(Regime delle incompatibilità e aspettativa)

1. Gli incarichi post-doc sono incompatibili con:

a) la frequenza a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);

b) la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;

c) la titolarità di altri incarichi post-doc anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;

d) la titolarità di assegni di ricerca art. 22 L. 240/2010 nel testo previgente, anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;

e) la titolarità di incarichi di ricerca art. 22-ter L. 240/2010, anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;

f) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto all'art. 10 co. 6.

2. Non è possibile stipulare l'incarico post-doc con il personale di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010, né con coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della L. 240/2010, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

3. Le suddette condizioni devono essere effettive dal momento della stipula del contratto. Il vincitore della selezione effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare al Dipartimento qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

4. Nell'ipotesi di accertata incompatibilità l'Università diffiderà per iscritto il titolare di incarico post-doc di ricerca al fine di far cessare la situazione di incompatibilità entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida. Decorso detto termine senza che la situazione di incompatibilità sia cessata, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

5. Ferma restando la disciplina di legge in materia di malattia, disabilità, infortunio e maternità, non sono previste altre forme di aspettativa e congedo.

Articolo 19

(Incarichi extraistituzionali)

1. Ai titolari di incarichi post-doc, si applica quanto previsto all'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali dei professori e dei ricercatori universitari:

a) articolo 3;

b) articolo 4;

c) articolo 5;

d) articolo 8, comma 1, 2, 3 e 5;

e) articolo 9, comma 1, 2 e 4;

f) articolo 10;

g) articolo 13.

2. Le competenze che nel Regolamento di cui al comma 1 sono in capo al Rettore sono attribuite al Dirigente competente, ad eccezione degli incarichi didattici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) e b), per cui l'autorizzazione è rilasciata dal Direttore del Dipartimento.

Articolo 20

(Competenza disciplinare)

1. Costituiscono illecito disciplinare le violazioni di quanto previsto dal Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo.

2. La competenza disciplinare è attribuita a una Commissione di disciplina, competente sia per gli incarichi post-doc che per i contratti di ricerca, nominata con disposizione dirigenziale, formata da tre membri effettivi e tre supplenti, individuati dal Rettore fra i professori dell'Ateneo. La durata in carica è di tre anni ed è prevista una sola possibilità di rinnovo.

3. Nella scelta dei componenti dev'essere garantita un'equilibrata partecipazione di genere, tenendo conto anche della presenza di professori afferenti alle diverse sedi dell'Ateneo e della rappresentanza di diversi ambiti disciplinari.

4. La cessazione dall'ufficio è disposta con provvedimento del Dirigente, il quale decide anche in merito alle istanze di dimissioni. Nel caso di cessazione di uno dei componenti effettivi, questi

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

è sostituito da un supplente. In quest'ultimo caso, ad integrazione della composizione della Commissione, si procede alla designazione di un nuovo supplente. Parimenti, se cessa dall'incarico un componente supplente, viene designato un nuovo componente supplente.

5. La Commissione è presieduta dal componente più anziano in ruolo ed è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti, assumendo le deliberazioni a maggioranza assoluta.

6. Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, ne dà notizia al Direttore di Dipartimento di appartenenza per l'avvio dell'istruttoria. Quest'ultimo procede a segnalare la contestazione al Dirigente competente.

7. Il Dirigente, sulla base della segnalazione formale ricevuta, invia la contestazione di addebiti entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti.

8. La contestazione di addebiti deve necessariamente contenere:

- a) una dettagliata descrizione dei fatti contestati;
- b) l'indicazione del diritto a prendere visione degli atti del procedimento, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela del diritto di accesso;
- c) la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali memorie ed osservazioni. Il termine non potrà essere inferiore a 10 giorni liberi successivi alla ricezione della contestazione.

9. La documentazione relativa all'avvio del procedimento è trasmessa a cura del Dirigente alla Commissione di disciplina formulando contestualmente una motivata proposta di sanzione.

10. Ricevuti gli atti del procedimento il Presidente della Commissione fissa l'audizione per il contraddittorio entro il termine di venti giorni liberi successivi alla ricezione della contestazione da parte dell'inculpato, e ne dà comunicazione a quest'ultimo e al Dirigente.

11. All'audizione innanzi alla Commissione partecipa il titolare di incarico post-doc inculpato, eventualmente assistito da un difensore di sua fiducia, nonché il Dirigente o un suo delegato. La Commissione può acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. In tal caso, il Dirigente dà esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dalla Commissione.

12. Entro il termine di trenta giorni successivi all'audizione, la Commissione di disciplina può proporre le seguenti sanzioni, in attuazione a quanto previsto dall'art. 49 del Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo:

a) censura;

b) sospensione dall'incarico;

c) risoluzione del contratto.

13. La definizione delle infrazioni e delle sanzioni opera nel rispetto del principio della proporzionalità.

14. Il Dirigente dispone con proprio provvedimento l'archiviazione del procedimento disciplinare o, qualora la Commissione di disciplina decida per l'irrogazione d'una sanzione, provvede con proprio decreto a darne immediata esecuzione.

15. Qualora sia iniziata l'azione penale a carico del titolare di incarico post-doc per i medesimi fatti che sono oggetto del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 117 del T.U. n. 3/1957, lo stesso non può essere promosso sino al termine del processo penale e, se già avviato, dev'essere sospeso. È fatto salvo quanto previsto dalla l. 27 marzo 2001, n. 97. Il procedimento disciplinare sospeso dev'essere ripreso entro i termini di legge dal momento in cui l'Ateneo ha ricevuto comunicazione della sentenza penale definitiva. Ai sensi dell'art. 91 del T.U. n. 3 del 1957, il Dirigente può disporre la sospensione cautelare dal servizio per il titolare di incarico post-doc sottoposto a procedimento penale, tenuto conto della natura del reato o della sua particolare gravità.

Articolo 21

(Decadenza, recesso, risoluzione)

1. La mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, comporta l'immediata risoluzione del contratto. Tale termine, compatibilmente con le esigenze dell'eventuale progetto di ricerca per cui il contratto è attivato, può essere prorogato dall'Ateneo valutati i comprovati e giustificati motivi di impedimento debitamente e tempestivamente comunicati dal titolare dell'incarico post-doc.

2. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso.

3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

4. Successivamente alla conclusione del periodo di prova, il titolare di incarico post-doc, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni mediante comunicazione scritta al Dirigente competente. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo pari al periodo corrispondente al mancato preavviso.

6. Ogni altra causa di estinzione del rapporto di lavoro è regolata dalle disposizioni normative vigenti.

TITOLO III

(Norme finali e transitorie)

CAPO I

(Norme finali e transitorie)

Articolo 22

(Norme finali e transitorie)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge n. 240/2010, alla normativa vigente nelle materie trattate e al Decreto ministeriale recante la definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca – artt. 22-bis e 22-ter, legge 30 dicembre 2010, n. 240.